

194.(Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione)

Art. 194.(Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione)

Art. 194.(Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione)

1. Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote è necessaria l'opera di un esperto, questi è nominato, d'ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell'articolo 193 del Codice.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello